

Questioni pregiudiziali

- 1) Se qualora un ente creditizio operi come impresa di investimento cui sono stati trasferiti fondi per l'acquisizione di titoli di debito emessi dal medesimo ente creditizio, ma l'emissione di titoli non abbia luogo e il trasferimento di tali titoli alla proprietà della persona che ha versato i fondi non avvenga, benché i fondi siano già stati addebitati sul conto bancario di tale persona e trasferiti su un conto aperto a nome dell'ente creditizio e non siano rimborsabili e, inoltre, l'intento normativo nazionale circa l'applicazione di uno specifico sistema di tutela non sia chiaro l'articolo 1, punto 1), della direttiva depositi⁽¹⁾ e l'articolo 1, punto 4), della direttiva investitori⁽²⁾ possano applicarsi direttamente al fine di individuare il sistema di copertura applicabile, se la destinazione dei fondi sia il criterio decisivo a tal fine e se tali disposizioni delle direttive siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocate da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell'ente statale che fornisce la copertura assicurativa.
- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo degli investitori, debba essere inteso e interpretato nel senso che riguarda anche i diritti alla restituzione di fondi che un'impresa di investimento deve agli investitori e che non sono detenuti a nome di questi ultimi.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo, sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell'ente statale che fornisce la copertura assicurativa.
- 4) Se l'articolo 1, punto 1), della direttiva depositi debba essere inteso e interpretato nel senso che la definizione di «deposito» di cui a tale direttiva ricomprenda anche i fondi trasferiti da un conto personale, previo consenso del titolare, a un conto aperto a nome dell'ente creditizio, detenuto presso il medesimo ente e destinato al pagamento dell'emissione futura di titoli di debito di detto ente.
- 5) Se il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva depositi debba essere inteso nel senso che un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell'importo specificato all'articolo 7, paragrafo 1, deve essere effettuato a favore di tutti coloro i cui diritti di credito possano essere stabiliti anteriormente alla data dell'adozione della conclusione o della decisione di cui all'articolo 1, punto 3), i) e ii), della direttiva depositi.

⁽¹⁾ Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

⁽²⁾ Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22).

Impugnazione proposta il 29 febbraio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13, Spagna ed altri/Commissione

(Causa C-128/16 P)

(2016/C 156/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno di Spagna, Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare i ricorrenti [dinanzi al Tribunale] alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in errori di diritto nell'interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per quanto concerne le nozioni di impresa e vantaggio selettivo, nonché nell'interpretazione e applicazione dell'obbligo di motivazione, commettendo anche uno snaturamento della decisione controversa per quanto concerne la selettività.
 - Il Tribunale è incorso in errori di diritto ed ha snaturato la decisione, in quanto ha erroneamente interpretato il carattere selettivo di un vantaggio fiscale riservato ad imprese che esercitano una determinata attività economica, composte dai GIE e dai suoi soci, nonché nell'erronea qualificazione della motivazione.
 - Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'analisi del vantaggio selettivo derivante dall'esistenza di un potere discrezionale dell'autorità fiscale nazionale.
 - Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di selettività, in quanto ha escluso la presenza della selettività per una misura riservata ai soggetti che effettuano determinati investimenti.
 2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed ha snaturato la decisione controversa nell'interpretazione e applicazione date all'obbligo di motivazione con riguardo al profilo dell'impatto sulla concorrenza e della ripercussione sugli scambi commerciali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.
-